

ORIGINALE

ORDINANZA

n. 23 del 04/03/2021

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI
PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO
COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA DA COVID

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con il quale tutto il territorio nazionale viene posto come "zona protetta";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 che dispone ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, stante l'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del

7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15

TENUTO CONTO CHE:

- con il D.L. n° 19 del 21/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, art.3, comma 2, si è stabilito che i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con misure statali, né eccedendo i limiti connessi alle attività di competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

- con DPCM del 14 gennaio 2021 sono state stabilite misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sull'intero territorio nazionale che fondano il ricorso dell'Ente allo strumento generale di cui all'art. 50 del D.Lgs.267/2000;

CONSIDERATO CHE la normativa emergenziale adottata a far data dal mese di febbraio dell'anno 2020 poneva e pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a specifiche esigenze o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO CHE, allo stato, tenuto conto che l'attività di controllo da parte delle Forze dell'ordine riguarda l'intero territorio comunale, non è possibile garantire che l'accesso al pubblico a parchi e giardini avvenga nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza interpersonale di almeno un metro;

RITENUTO indispensabile adottare misure atte a evitare assembramenti nei suddetti luoghi pubblici;

RITENUTO quindi disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, sino al giorno 5 Aprile 2021 incluso, di tutte le aree verdi comunali munite di giochi per bambini;

VISTO quanto previsto dall'art.3, comma 2 del D.L.19/2020;

VISTE le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 14/01/2021; Visto lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art.50;

ORDINA

il divieto di accesso al pubblico a tutte le aree a verde pubbliche con parchi gioco per bambini e ragazzi del territorio comunale, dal 4 Marzo 2021 al 5 Aprile 2021 compreso, e che qui s'intendono riportate:

Parchi gioco "Fucoli", "S. Elena", "Macerina", "Viale Dante", "Le Piane", aree attrezzate per l'attività all'aperto site nel Parco a Valle (palestre outdoor e skate park) nonché campo

polivalente Stadio Maccari, che a tal fine verranno delimitati e/o transennati o, comunque, delimitati con opportuno materiale ad alta visibilità;

RACCOMANDA il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la notifica della presente alle Associazioni sportive e ai Gestori degli impianti sportivi di Chianciano Terme;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - o alla Prefettura di Siena;
 - o al Comando Carabinieri di Chianciano Terme;
 - o al Commissariato di P.S. di Chiusi;
 - o al Comando di Polizia Municipale;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'art. 4 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con Legge n. 35 del 22/05/2020, all'accertamento delle responsabilità, e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000,00

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

II SINDACO

Andrea Marchetti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005